

Lezione del 8 marzo 2018

I segni distintivi

Prof.ssa Emanuela Arezzo

Corso di Diritto Commerciale

I segni distintivi: funzione

Strumenti utilizzati dall'imprenditore per distinguere la propria **immagine-identità imprenditoriale** ovvero i **propri prodotti/servizi** da quelli degli altri all'interno del mercato.

Consentono ai **terzi** in generale, e dunque anche ai **consumatori**, di operare scelte consapevoli circa:

- Il **partner commerciale** con cui tessere determinate relazioni negoziali;
- i prodotti e servizi desiderati: c.d. funzione di '**collettori di clientela**'.

I segni distintivi principali

Nel codice civile:

- Ditta: nome dell'imprenditore;
- Insegna: locali dell'imprenditore;
- Marchio: prodotti o servizi dell'imprenditore.

Altri segni:


- Nome a dominio: locale virtuale dell'imprenditore;
- DOC, DOP e IGP.

I segni distintivi: tratti comuni


- **Ampia libertà** nella scelta dei segni:
 - purché nel rispetto di determinati requisiti (novità, verità, etc.);
- **capacità distintiva** = capacità del segno di identificare scelte riferibili ad un solo imprenditore.
- Capacità distintiva e conflitto tra i segni = il divieto di registrazione/uso anche di segni “simili”.
 - La somiglianza dei segni e la confondibilità del consumatore.

I segni distintivi: tratti comuni

- Capacità distintiva e riferimento all'attività imprenditoriale svolta/prodotti commercializzati;
- Capacità distintiva e **principio di esclusività**: uso del segno in capo ad un solo imprenditore.



Art. 2563 c.c.
"l'imprenditore ha diritto all'**uso esclusivo** della **ditta** da lui prescelta"



Art. 2569 c.c.
"chi ha registrato un nuovo **marchio** [...] ha diritto di valersene **in modo esclusivo** [...]"

La ditta (art. 2563 c.c.)

Cosa è?

- Il nome commerciale dell'imprenditore;
 - nel caso di impresa societaria si parla di **ragione sociale** e **denominazione della società**;
- La ditta come segno “necessario”:
 - Se non indicata, coincide con il nome dell'imprenditore.
- Disciplina incompleta e lacunosa
 - Diritto all'**uso esclusivo** della ditta prescelta (art. 2563 c.c.).
 - Obbligo di registrazione;
 - Requisiti di registrazione: novità e verità.
 - Modalità di trasferimento.

La ditta: il principio di verità

- Principio di verità nella c.d. ditta originaria (art. 2563, 2° co., c.c.):
 - Necessità di indicare il cognome o le iniziali dell'imprenditore;
 - Eccezione al principio di libertà di scelta del segno distintivo.
- Principio di verità quale presupposto tassativo ai fini della registrazione (art. 2566):
 - Rifiuto da parte del R.I. là dove non sia conforme a quanto statuito nell'art. 2563, 2° co.;

Segue: il principio di verità

- Principio di verità nella c.d. **ditta derivata** (art. 2566 c.c.):
 - C.d. verità storica: nessun obbligo di adeguare la ditta al nome del nuovo imprenditore.
 - Obbligo per il nuovo imprenditore di depositare presso il registro delle imprese la copia dell'atto che ha determinato la successione nell'azienda.
 - Rifiuto da parte del R.I. dell'iscrizione della ditta derivata nel caso in cui non sia stata depositata **copia dell'atto traslativo**.

Teoria soggettiva della ditta: segno che mira a proteggere la funzione identificativa non di un soggetto (l'imprenditore), quanto di una compagine organizzativa imprenditoriale.

La ditta: principio di novità

La ditta deve essere **nuova** nel senso che non deve:

- Essere **uguale o simile** a quella di altro imprenditore;
- Tale da creare **confusione** per l'**oggetto** dell'impresa e per il **luogo** in cui questa è esercitata.

Art. 2564 c.c.:

Quando ditta è **uguale o simile** a quella usata da altro imprenditore e può creare **confusione** per l'**oggetto** dell'impresa e per il **luogo** in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

La ditta: principio di novità

Art. 2564 c.c.:

Obbligo in capo al **secondo registrante (c.d. principio del *first come, first served*)** di modificare/integrare la propria ditta in modo da **distinguerla** dalla prima.

Obbligo condizionato alla circostanza che:

- I due imprenditori siano tra loro **concorrenti**;
- Possa quindi determinarsi un **rischio di confusione** circa l'**oggetto** dell'impresa o il **luogo** in cui essa è esercitata.

Contenuto del diritto

Contenuto del diritto:

- L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta prescelta (art. 2563 c.c.).

Come si determina una contraffazione della ditta e che tipo di tutela sussiste?

- Art. 2564 c.c.: offre protezione nel caso di conflitto tra **segni identici (i.e. due ditte)**

–Impone al secondo l'imprenditore che tenti di utilizzare una **ditta** identica o simile, e capace di creare confusione l'obbligo di modificare il suo segno distintivo.

Cosa accade nel caso di conflitto con segni distintivi diversi?

Contenuto del diritto

Es. Cosa accade se un altro imprenditore registra o usa come marchio una ditta altrui?

•Ricorso all'Art. 2598, 1), c.c.: **concorrenza sleale confusoria**

“ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [...], compie atti di concorrenza sleale chiunque [...] usa **nomi o segni distintivi** idonei a produrre **confusione** con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri [...]”.

L'insegna

(art. 2568)

- L'insegna contraddistingue i **locali** in cui opera l'impresa (stabilimento, capannoni, negozi di vendita);
- Il diritto sull'insegna nasce semplicemente attraverso **l'adozione** e **l'uso** della stessa;
- Può essere **formata liberamente** (i.e. non deve necessariamente contenere riferimenti al nome dell'imprenditore);
- Come per la ditta, non può essere uguale a quella di altro imprenditore là dove sia in grado di generare confusione nei consumatori (**novità**).
- Nel silenzio delle norme, si tende a ritenere che debba parimenti:
 - essere **lecita** (non ingannevole);
 - avere **capacità distintiva**.